



COMUNE di BUSACHI

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1

Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 - P. IVA 00541880951

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI LOCULI COSTRUITI NEL BLOCCO N. 1 E N. 2 DEL NUOVO COMPARTO DEL CIMITERO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 03.06.2009

Entrato in vigore in data 03.06.2009

Modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 21.07.2009

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI LOCULI COSTRUITI NEL BLOCCO N. 1 E 2 DEL NUOVO COMPARTO CIMITERO

ART. 1 - oggetto del regolamento

Il presente regolamento contiene i criteri per la concessione in uso a privati ed enti di n. 117 loculi cimiteriali di nuova costruzione (84 nel Blocco n. 1 e 33 nel Blocco n. 2) nel nuovo comparto del cimitero. La localizzazione dei loculi è meglio evidenziata nella planimetria allegata al presente regolamento.

ART. 2 - modalità di assegnazione dei loculi

L'assegnazione dei suddetti loculi avverrà sulla base delle richieste presentate dai privati, in seguito alla pubblicazione di apposito bando, nel seguente modo:

- saranno concessi prioritariamente i loculi contenuti nel blocco n. 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - le prime 18 file di loculi del blocco n. 1 saranno assegnate a coloro che chiederanno due loculi affiancati;
 - le restanti 10 file del blocco n. 1 saranno assegnate a coloro che chiederanno tre loculi sovrapposti;
- i loculi contenuti nel blocco n. 2 saranno concessi in uso solo dopo la completa assegnazione dei loculi contenuti nel blocco n. 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - le prime 8 file di loculi del blocco n. 2 saranno assegnate a coloro che chiederanno due loculi affiancati;
 - le restanti 3 file del blocco n. 2 saranno assegnate a coloro che chiederanno tre loculi sovrapposti;

Le richieste saranno soddisfatte nell'ordine di arrivo delle stesse al protocollo dell'ente e si procederà all'assegnazione dei loculi come segue:

- loculi contenuti nel blocco n. 1: partendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra per le richieste di due loculi e da destra verso sinistra per la richiesta di tre loculi sovrapposti;
- loculi contenuti nel blocco n. 2: partendo dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra per le richieste di due loculi e da sinistra verso destra per la richiesta di tre loculi sovrapposti.

Le modalità di concessione sono indicate graficamente nelle planimetrie allegata al presente regolamento.

ART. 3 - richiesta di concessione

La concessione non può essere fatta a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La richiesta di concessione potrà riguardare:

- l'assegnazione di due loculi attigui in orizzontale;
- l'assegnazione di tre loculi sovrapposti in verticale.

Non è consentita la richiesta di concessione per un solo loculo.

La richiesta può essere presentata anche al fine di tumulare in due (o tre) loculi adiacenti (o sovrapposti) persone già decedute che siano legate tra loro da vincoli di parentela o affinità.

Il trasferimento dai loculi attualmente esistenti ai nuovi loculi è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e rapportata al costo di realizzazione di ciascun loculo.

Tutti i loculi liberati per il trasferimento dei defunti titolari della concessione saranno automaticamente retrocessi al Comune previa detrazione delle somme già pagate all'atto della concessione del vecchio loculo dalle somme dovute per il nuovo loculo. In tale caso la durata della concessione decorrerà non dalla data del trasferimento nel nuovo loculo ma dalla data di occupazione del vecchio loculo.

E' consentita la richiesta volta ad ottenere la concessione in vita a favore del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio o dei parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado del defunto, del loculo adiacente sulla destra a quello del congiunto.

Nel caso che la richiesta riguardi tre loculi sovrapposti, la concessione in vita del terzo loculo è consentita solo se siano già stati tumulati nei due loculi sottostanti il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado del richiedente.

Legittimati a chiedere il trasferimento delle persone già decedute dai loculi attualmente esistenti ai nuovi loculi sono i seguenti soggetti:

- il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio;
- i parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado del defunto.

Nel caso che la richiesta non sia avanzata dal coniuge ma sia avanzata da un parente come sopra definito occorre che il richiedente dichiari che tutti gli altri parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto sono d'accordo al suddetto trasferimento.

La domanda di concessione comporta l'accettazione, da parte del richiedente e del concessionario, di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento comunale per la concessione di loculi, colombari ed aree cimiteriali approvato con delibera di C.C. n. 26 del 07.03.1994 come modificato e integrato con delibera del C.C. n.03 del 03.03.1997.

ART. 4 - durata della concessione

La durata della concessione è fissata in 99 anni e decorre dalla data della concessione del diritto d'uso anche nel caso in cui questo sia concesso a persone in vita.

Nel caso di trasferimento ai nuovi loculi del Blocco n. 1 e n. 2 la durata della concessione non decorrerà dalla data del trasferimento nel nuovo loculo ma dalla data di occupazione del vecchio loculo.

ART. 5 - trasparenza nell'assegnazione dei loculi

Al fine di garantire la trasparenza nell'assegnazione dei loculi di cui al presente regolamento, il Responsabile del Servizio Affari Generali, con proprio atto, provvederà ad approvare apposito bando per la pubblicizzazione dei criteri per la concessione dei loculi.

Tale bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito internet al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni tra i soggetti interessati.

Tutti i soggetti interessati potranno presentare istanza di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla base di apposita modulistica a tal fine predisposta e distribuita gratuitamente presso gli uffici comunali.

Le domande presentate dopo la scadenza di tale termine potranno essere comunque accolte secondo l'ordine di arrivo delle richieste al protocollo dell'ente qualora ci siano ancora dei loculi da assegnare.

Il bando dovrà espressamente prevedere che al fine della formulazione della graduatoria si terrà conto della data di presentazione dell'istanza al protocollo dell'ente.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio AA. GG. provvederà alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto invitandoli a provvedere, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni al versamento del corrispettivo determinato dalla Giunta comunale e alla stipula del contratto.

Il mancato versamento del corrispettivo dovuto entro i termini sopra fissati determina anche l'impossibilità di successiva assegnazione di loculi del blocco n. 1 e 2 a favore dello stesso defunto¹.

¹ Il presente comma è stato aggiunto con deliberazione del C.C. n. 17 del 21.07.2009

Il Responsabile provvederà nei successivi trenta giorni all'assegnazione dei loculi a favore di coloro che utilmente collocati in graduatoria hanno provveduto entro i termini fissati al versamento della tariffa dovuta.

ART. 6 - rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia integralmente al vigente regolamento comunale per la concessione di loculi, colombari ed aree cimiteriali approvato con delibera del C.C. n. 26 del 07.03.1994 come modificato e integrato con delibera di C.C. n. 03 del 03.03.1997.

ART. 7 - entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore alla data di esecutività della delibera di Consiglio comunale di approvazione dello stesso.